



26 luglio 2010

Milano, **CIRCOLARE N. 3**

Alle Società della  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
SERIE A  
Loro sedi

**POLIZZE ASSICURATIVE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

**Premessa**

Per effetto della modifica intervenuta con la Legge Finanziaria 2004. (art. 4, comma 197, della Legge n. 350/2003), le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della Legge 91/81 (*“le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate”*) non si applicano *“alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”* (obbligo assicurativo presso l'Inail degli sportivi professionisti dipendenti delle società sportive professionistiche).

Fermo quanto sopra, questa Lega raccomanda tuttavia alle Società il rispetto dell'art. 5, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in virtù del quale *“le società devono altresì contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Lega Serie A”*.

A tal fine, la Lega Serie A ha provveduto, anche per la stagione 2010/2011, a concordare con il broker Rasini Viganò S.p.A. (RVA) convenzioni assicurative alle attuali migliori condizioni di mercato e con condizioni di polizza che ripropongono, come da prassi, in assenza di una diversa determinazione del Consiglio di Lega valida per la stagione in corso, quelle già in essere nella stagione 2009/2010.

Si precisa che le proposte assicurative di RVA, di seguito illustrate nei loro elementi essenziali, costituiscono una mera opportunità a disposizione delle Società associate alla Lega Serie A, le quali - ovviamente - possono sempre reperire autonomamente sul mercato assicurativo le soluzioni alternative che preferiscono, nell'ambito dei contenuti normativi, giuridici ed economici descritti nei paragrafi che seguono.

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**

20124 Milano - Via Rosellini, 4 - Tel. +39.02.69910.1r.a. - Fax +39.02.69010091  
C.F. e P. IVA 06637550960 - e-mail: segreteria@lega-calcio.it



## **1. ASSICURAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEI CALCIATORI (EX ART. 5 REGOLAMENTO LEGA SERIE A)**

Tali assicurazioni integrative rispetto alle coperture Inail consistono:

- a) nella stipula di una polizza di assicurazione sulla Vita nella forma Temporanea in Caso di Morte (cosiddetta assicurazione di gruppo);
- b) nella stipula di una polizza di assicurazione contro il rischio di Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia.

Entrambe le polizze devono essere ad esclusivo beneficio dei calciatori.

La copertura assicurativa deve essere prestata per tutti i calciatori professionisti tesserati delle Società, nonché per i soli giovani di serie che siano inseriti nell'elenco dell'arbitro in almeno una gara ufficiale della prima squadra.

Le Società che stipuleranno le polizze in modo autonomo rispetto alla convenzione RVA dovranno prevedere nel contratto assicurativo i massimali obbligatori sotto elencati ed utilizzare senza modifiche un testo normativo analogo a quello delle polizze convenute con RVA<sup>1</sup>, e quindi dovranno:

- a) immediatamente dopo la stipulazione del contratto assicurativo (oppure, limitatamente alle sole polizze Vita, al momento della richiesta di copertura) far pervenire, via fax, alla Lega Serie A i dati relativi alla copertura in atto, servendosi dell'allegato MODELLO A;
- b) far seguire, entro il termine di dieci giorni dalla stipulazione del contratto previsto dall'art. 5, terzo comma, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, il deposito in Lega di copia dei contratti.

E' fatto obbligo, inoltre, di inserire in tutte le polizze stipulate direttamente dalle Società una clausola che vincoli la Compagnia di Assicurazione ad informare la Lega Nazionale Professionisti Serie A in caso di mancato pagamento del premio di perfezionamento o di rate intermedie e dell'eventuale recesso per sinistrosità da parte della Compagnia Assicuratrice.

Le principali condizioni delle polizze in convenzione RVA sono:

### **1.2 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO MORTE**

- Massimale obbligatorio: € 206.582,76 pro capite.
- Compagnia di Assicurazione: Milano Assicurazioni
- Tasso annuo: 1,30 pro mille.
- Limite catastrofale pari alla somma complessivamente assicurata per squadra.
- Modalità di adesione: invio via fax direttamente a RVA, Rasini Vigano<sup>3</sup> S.p.A. - Via Fabio Filzi n. 5, 20122 Milano, fax 02.72.508.258, tel.

<sup>1</sup> Le polizze stipulate direttamente dalle Società dovranno altresì contenere, in originale od in fotocopia, il fascicolo "Condizioni di Assicurazione" conforme al testo della polizza in convenzione Lega Serie A.

02.72.508.202, e in copia alla Lega Serie A al numero di fax 02.69910363, del modello di adesione (MODELLO B) con l'elenco dei calciatori da assicurare. Il pagamento dei premi annui dovrà essere effettuato dalle Società direttamente a RVA.

- Successive comunicazioni (variazione agli elenchi e denuncia sinistri): invio via fax direttamente a RVA, al n. 02/72.508.258, e in copia alla Lega Serie A al numero di fax 02.69910363.

### 1.3 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO D'INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA

- Massimale obbligatorio: € 206.582,76 pro capite.
- Compagnia di Assicurazione: Milano Assicurazioni
- Franchigia: 5%.
- Tassi: Invalidità Permanente da Infortunio 4,60 pro mille.
- Invalidità Permanente da Malattia 0,70 pro mille.
- Limite catastrofale : € 3.500.000,00 (che si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due squadre appartenenti alla Lega Serie A). Tale limite potrà essere elevato in funzione delle esigenze delle singole squadre, previo pagamento di un sovrappremio; a tal proposito è possibile contattare direttamente RVA per ottenere una quotazione.
- Modalità di adesione: invio via fax direttamente a RVA, Rasini Vigano' S.p.A. – Via Fabio Filzi n. 5, 20122 Milano, fax 02.72.508.258, tel. 02.72.508.202, e in copia alla Lega Serie A al numero di fax 0269910363, del modello di adesione (MODELLO C) con l'elenco dei calciatori da assicurare. Il pagamento dei premi annui dovrà essere effettuato dalle Società direttamente a RVA.
- Successive comunicazioni (variazione agli elenchi e denuncia sinistri): invio via fax direttamente a RVA, al n. 02/72.508.258, e in copia alla Lega Serie A al numero di fax 0269910363

## 2. ALTRE ASSICURAZIONI

### COPERTURA OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI STADI

*Ai sensi dell'Art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, "le Società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dall'utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare".*

In assenza di una diversa determinazione del Consiglio di Lega valida per la stagione in corso, la suddetta copertura deve essere prestata per gli stessi massimali già in vigore nella stagione 2009/2010:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 2.582.284,50.
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera: € 516.456,90.

Non avendo la Lega Serie A alcuna polizza in convenzione per tale copertura, le società dovranno stipulare polizze in proprio, trasmettendone copia alla Lega Serie A.

#### **COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CALCIATORI DERIVANTE DA INCIDENTI DI GIOCO**

Si tratta di una convenzione assicurativa che la Lega Serie A mette a disposizione delle società, che possono liberamente avvalersene, se ritenuto di interesse, aderendo alla proposta secondo quanto sotto indicato:

- Massimale obbligatorio: € 516.457,00 unico.
- Compagnia di Assicurazione: Milano Assicurazioni – Divisione Nuova Maa.
- Premio lordo annuo: € 516 per società.
- Modalità di adesione: invio via fax direttamente a RVA, al n. 02/72.508.258, e in copia alla Lega Serie A al numero di fax 0269910363, del modello di adesione (MODELLO D), non è richiesto l'elenco dei calciatori. Il pagamento dei premi annui dovrà essere effettuato dalle Società direttamente a RVA.

#### **2.3. POLIZZA INFORTUNI "GIOVANI DI SERIE" E STAFF TECNICO NON PROFESSIONISTA**

Si tratta di una copertura assicurativa di cui beneficiano automaticamente i calciatori "giovani di serie" e i componenti non professionisti dello staff tecnico di tutte le società, per effetto di una polizza infortuni stipulata dalla Lega Serie A con la CHUBB.

Il costo complessivo della polizza (€ 27,20 a persona) sarà ripartito tra le società della Lega Serie A in base al numero degli assicurati, riferito ai tesserati al 30 giugno 2010

Si riepilogano, di seguito, i principali termini della copertura in oggetto, unitamente alle procedure da seguire in caso di sinistro.

##### **1. Polizza Infortuni**

- *Assicurati:* "Giovani di serie e staff tecnico non professionista".
- *Capitali assicurati:* € 80.000,00 Morte - € 80.000,00 Invalidità permanente.

- *Rischio garantito*: infortuni occorsi durante lo svolgimento di gare ufficiali autorizzate dalla F.I.G.C. e allenamenti anche individuali, compreso il rischio in itinere.
- *Franchigia assoluta*: 5%.

In caso di sinistro, il danneggiato potrà contattare direttamente l'operatore, che darà tutte le indicazioni utili ai fini della liquidazione del danno, al seguente numero verde: 800/330722.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata extranet del sito della Lega Serie A è scaricabile il modulo di denuncia del sinistro, unitamente ad un vademecum da seguire al fine di ottenere la liquidazione del danno.

## 2. Polizza assistenza

La polizza fornisce le prestazioni di assistenza qualora l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito di infortunio occorso durante la partecipazione ad attività sportive.

### a) Principali condizioni:

- assistenza notturna in caso di ricovero (invio di personale infermieristico o socio-assistenziale);
- rientro dell'assicurato convalescente dopo le cure, qualora, una volta dimesso, non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza.

### b) Per l'estero:

- consulenza medica telefonica;
- invio di un medico sul luogo o, in alternativa, organizzazione del trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino;
- trasferimento in un centro specializzato qualora quello in cui l'assicurato sia stato trasportato non sia ritenuto idoneo dai medici della centrale operativa;
- invio di un interprete;
- trasmissione ai familiari di messaggi urgenti;
- rientro dell'assicurato convalescente dopo le cure, qualora, una volta dimesso, non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza o altro centro ospedaliero.

In caso di sinistro l'assicurato dovrà contattare il numero verde 800/330722.

## 2.4. COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI ARRECATI AGLI AUTOPULLMAN ADIBITI AL TRASPORTO DEI CALCIATORI DELLE SOCIETÀ

Si tratta di una copertura assicurativa di cui beneficiano automaticamente tutte le società di Serie A per effetto di una polizza assicurativa stipulata dalla Lega Serie A con la MILANO ASSICURAZIONI - Div. Nuova Maa.

Il costo complessivo della polizza è ripartito in parti uguali fra tutte le società di Serie A.

Si precisa che la garanzia assicurativa in oggetto è prestata per la Responsabilità Civile incombente sulle società ai sensi del Codice Civile e dei regolamenti sportivi, anche in via oggettiva, per danni recati agli autopullman adibiti al trasporto dei calciatori delle squadre per atti vandalici di terzi per i quali la Società debba rispondere per pronuncia dell'autorità giudiziaria ovvero degli organi federali.

La garanzia esclude i danni alle persone e vale esclusivamente per gare di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa di Lega e amichevoli in cui sia impegnata una squadra di Serie A.

Inoltre, la copertura assicurativa è estesa a tutte le partite di carattere internazionale alle quali le predette società prendono parte.

I danni agli autopullman sono risarcibili entro e non oltre il limite di € 51.645,69.

Le relative denunce devono essere presentate presso la Lega Serie A, Ufficio del Giudice Sportivo, e per conoscenza alla MILANO ASSICURAZIONI - Div. Nuova Maa - Via Pinturicchio, 13 - 00196 ROMA.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con la presente porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Marco Brunelli)

